

# **STATUTO**

**approvato in data 28/3/98  
e successive modifiche**

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **COSTITUZIONE DELLA CASSA E SUA DENOMINAZIONE**

In conformità agli articoli 34-62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24/7/59 ed agli articoli 6-7 del contratto provinciale integrativo 2/10/59, stipulati fra ANCE e Organizzazioni Sindacali; al contratto collettivo nazionale di lavoro 16/2/62 ed all'articolo 10 dell'integrativo provinciale 11/5/64, stipulati fra Associazioni Cooperative e Organizzazioni Sindacali; al contratto collettivo nazionale di lavoro 1/7/85 ed ai contratti integrativi provinciali stipulati fra CNA-FNAE (oggi CNA-ASSOEDILI/ANSE), CONFARTIGIANATO e Organizzazioni Sindacali, è costituita ed è operante la Cassa Edile della Provincia di Ravenna che, nella stesura del presente Statuto, d'ora in poi verrà sempre chiamata semplicemente Cassa.

Lo statuto adottato il 1° Gennaio 1960, è stato modificato in data 1° Gennaio 1964 e successivamente il 1° Agosto 1988.

A decorrere dal 1° Marzo 1998 entra in vigore il presente Statuto della Cassa della Provincia di Ravenna.

### **Art. 2**

#### **SEDE, FUNZIONI E DURATA**

La Cassa ha la sua sede in Ravenna ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai e apprendisti dipendenti da datori di lavoro o che prestano la loro opera presso Cooperative edili ed affini in qualità di soci o ausiliari o comunque dipendenti da qualsiasi impresa o da Enti che esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della provincia di Ravenna nonché a favore degli operai che svolgono la loro attività fuori Provincia per conto di una impresa della Provincia di Ravenna ed ai quali venga praticato il trattamento previsto dai contratti e dagli accordi sindacali vigenti nella Provincia di Ravenna.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo, la sua liquidazione e le modificazioni statutarie sono normate rispettivamente dagli artt. 21 e 22 del presente statuto.

### **Art. 3**

#### **RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE**

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti e le rispettive imprese eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

### **Art. 4**

#### **SCOPI**

La Cassa, Ente non commerciale che svolge la propria attività senza fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) amministrare a favore dei propri iscritti ogni contributo che le è attribuito con contratti collettivi di lavoro;
- b) corrispondere ai lavoratori iscritti la percentuale per gratifica natalizia;
- c) svolgere ogni forma di previdenza e di assistenza da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le possibilità di bilancio;
- d) certificare la regolarità contributiva delle imprese;
- e) provvedere ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato dalle parti imprenditoriali e sindacali stipulanti.

### **Art. 5**

#### **SOCI ED ISCRITTI**

Sono soci costitutori della Cassa le organizzazioni firmatarie degli accordi di cui all'art.1.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di una impresa che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro, provvede ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di una impresa esercente un'attività diversa da quella indicata nell'art. 2;
- b) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto;
- c) trasferimento dell'iscritto presso altre Casse Edili.

In quest'ultimo caso la Cassa Edile della Provincia di Ravenna riconoscerà al lavoratore tutti i diritti maturati nel periodo di iscrizione inviandone comunicazione all'altra Cassa Edile.

## **TITOLO II**

### **CONTRIBUTI E VERSAMENTI**

#### **Art. 6**

#### **CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA**

Ogni contributo dovuto dalle imprese e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi di lavoro fra le rispettive Organizzazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dall'impresa sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia che deve affluire alla Cassa, nonché del contributo paritetico, sia per la quota a suo carico, sia per la quota trattenuta o da trattenersi sulla retribuzione degli operai e degli altri contributi stabiliti dai C.C.N.L. e dai contratti integrativi provinciali.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti delle imprese inadempienti alle norme predette, il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre le stesse agli adempimenti che competono loro.

Comunque per ogni versamento, effettuato in ritardo rispetto al termine previsto dal contratto integrativo provinciale, l'impresa è tenuta a corrispondere un interesse moratorio compensativo stabilito e deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

**Art. 7**  
**AMMINISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI**  
**MODALITA' E CONDIZIONI**  
**DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA**

L'Amministrazione delle somme di cui all'articolo 4, nonché l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali risultano regolarmente versati i contributi di cui all'art. 6.

**TITOLO III**  
**ORGANI DELLA CASSA**

**Art. 8**  
**ORGANI DELLA CASSA**

Sono organi della Cassa:

**ORGANI AMMINISTRATIVI:**

- Il Presidente
- Il Comitato di Presidenza
- Il Consiglio Generale
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Comitato Tecnico

**ORGANI DI CONTROLLO:**

- Il Collegio Sindacale
- La Società di Revisione

**Art. 9**  
**PRESIDENTE**

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 13, lettera b) ed ha firma sociale.

Spetta al Presidente della Cassa di:

- rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio Generale e presiederne le adunanze;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- sovrintendere, di concerto coi Vice Presidenti, alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto coi Vice Presidenti, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere, di concerto coi Vice Presidenti, circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte, congiuntamente, dai Vice Presidenti.

**Art. 10**  
**VICE PRESIDENTI**

I due Vice Presidenti della Cassa durano in carica tre anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'articolo 13, lettera b).

Spetta ai Vice Presidenti di:

- sovrintendere, di concerto col Presidente, all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto col Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere, di concerto con il Presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 11**  
**COMITATO DI PRESIDENZA**

*a) Composizione*

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai Vice Presidenti, nominati ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

*b) Compiti e funzioni*

Il Comitato di Presidenza ha il compito di elaborare proposte ed organizzare la predisposizione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti le attività e finalità della Cassa.

**Art. 12**  
**CONSIGLIO GENERALE**

Il Consiglio Generale è nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni imprenditoriali e da quelle sindacali dei lavoratori.

*a) Composizione*

Il Consiglio Generale è composto di 24 membri nominati:

- n. 4 dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della Provincia di Ravenna;
- n. 4 dalle Associazioni Provinciali delle Cooperative rappresentanti rispettivamente la Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna settore Produzione e Lavoro, l'Associazione Generale Cooperative Italiane, la ConfCooperative - Unione di Ravenna;
- n. 4 dalle Associazioni Artigiane Confartigianato/F.A.P.A. e C.N.A.;
- n. 12 dalle Organizzazioni Sindacali di parte operaia (Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.) in misura paritetica fra loro.

*b) Durata dell'incarico*

I membri del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni e alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri del Consiglio Generale nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

*c) Attribuzioni del Consiglio Generale*

Spetta al Consiglio Generale di:

- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo della Cassa, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni nazionali e territoriali, imprenditoriali e sindacali rappresentate, entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, a norma dell'art. 22 del presente Statuto.

*d) Convocazioni*

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto da almeno otto membri del Consiglio stesso o dal Presidente o da un Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Di norma un dipendente della Cassa partecipa alle riunioni e ne è il segretario.

*e) Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

## **Art. 13**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*a) Composizione*

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 18 membri nominati:

- n. 3 dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della Provincia di Ravenna;
- n. 3 dalle Associazioni Provinciali delle Cooperative rappresentanti rispettivamente la Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna settore Produzione e Lavoro, l'Associazione Generale Cooperative Italiane, la ConfCooperative - Unione di Ravenna;

- n. 3 dalle Associazioni Artigiane Confartigianato / F.A.P.A. e C.N.A.;
- n. 9 dalle Organizzazioni Sindacali di parte operaia (Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.) in misura paritetica fra loro.

Il Consiglio di Amministrazione elegge Presidente uno dei Consiglieri nominati dalla predetta Associazione degli Industriali, Sezione Edili, proposto dagli stessi; e due Vice Presidenti nominati rispettivamente uno fra i Consiglieri delle Organizzazioni di parte operaia, proposto dagli stessi e uno fra i Consiglieri delle Associazioni Cooperative e dell'Artigianato, proposto dagli stessi.

*b) Durata dell'incarico*

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni ed alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

*c) Gratuità delle cariche*

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai componenti il Comitato di Presidenza ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Comitato Tecnico potrà essere corrisposto un gettone di presenza da stabilirsi ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

*d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- provvedere alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico;
- deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;
- provvedere alla compilazione e proporre all'approvazione del Consiglio Generale i bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

- assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

*e) Convocazioni*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio o dal Presidente o dai Vice Presidenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Di norma un dipendente della Cassa partecipa alle riunioni e ne è il segretario.

*f) Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

## **Art. 14**

### **COMITATO TECNICO**

*a) Composizione*

Il Comitato Tecnico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto di 6 (sei) membri designati rispettivamente: uno dall'Associazione degli Industriali, sezione Edili, uno dalle Associazione Cooperative, uno dalle Associazioni Artigiane e 3 (tre) dalle Organizzazioni sindacali di parte operaia (uno FILLEA-CGIL, uno FENEAL-UIL e uno FILCA-CISL).

Il Comitato Tecnico nomina al suo interno il Presidente su indicazione congiunta della parte imprenditoriale.

*b) Durata*

I componenti del Comitato Tecnico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

*c) Attribuzioni*

Al Comitato Tecnico compete:

- esaminare ed interpretare gli accordi nazionali;
- vagliare le proposte relative a nuove assistenze;
- esaminare pratiche e assistenze, di competenza della Cassa, che presentano problematiche interpretative in rapporto alle disposizioni contrattuali e/o di legge;
- verificare le posizioni contributive delle imprese.

Ad ogni riunione verranno verbalizzate le proposte ed i suggerimenti emersi e tale verbale verrà esposto al Consiglio di Amministrazione che provvederà ad avallare o a modificare quanto suggerito.

Il Comitato Tecnico si riunirà ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

La convocazione del Comitato Tecnico è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

## **Art. 15**

### **COLLEGIO DEI SINDACI**

#### *a) Composizione*

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dalle Associazioni imprenditoriali, uno dalle Organizzazioni Sindacali (dai Sindacati operai edili della Provincia di Ravenna) e uno, che ne è il Presidente, da tutte le Organizzazioni stipulanti e rappresentate in Consiglio, d'accordo o, in difetto di questo, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Vengono, inoltre, designati due sindaci supplenti rispettivamente: uno dalle Associazioni Imprenditoriali e uno dalle Organizzazioni Sindacali.

#### *b) Durata*

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### *c) Compensi*

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato all'atto della loro nomina, per l'intera durata del loro ufficio, dal Consiglio di Amministrazione.

#### *d) Attribuzioni*

I Sindaci esercitano le funzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la rispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente trimestralmente ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

## **Art. 16** **SOCIETÀ DI REVISIONE**

La Cassa si avvale, attraverso formale contratto, dell'attività certificatoria e di controllo di Società di Revisione, iscritta all'Albo CONSOB, firmataria della convenzione nazionale con la CNCE.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCI**

#### **Art. 17**

##### **PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, entrano a far parte del patrimonio della Cassa, previa, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge.

I capitali amministrati dalla Cassa possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato e in titoli obbligazionari di primari emittenti italiani od esteri, anche attraverso la sottoscrizione di primari fondi comuni di investimento, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa, con le modalità ed i limiti indicati nell'apposito Regolamento.

#### **Art. 18**

##### **ENTRATE**

Le entrate della Cassa sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte delle imprese che da parte degli operai, di cui all'art. 6;
- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia;
- c) dagli interessi moratori compensativi per ritardati versamenti nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;
- e) dalle altre somme che, per qualsiasi titolo, vengano in possesso della Cassa, previa, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge.

**Art. 19**  
**PRELEVAMENTI E SPESE**

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione e firmati dal Presidente e da un Vice Presidente e in caso di assenza del Presidente dai due Vice Presidenti.

**Art. 20**  
**ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI**

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° Ottobre di ogni anno e terminano il 30 Settembre dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo di ciascun anno.

Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni stipulanti, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa, da quella dei Sindaci e da quella della Società di Revisione.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma veritiera e corretta, i risultati del conto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quello preventivo deve contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 21**

#### **LIQUIDAZIONE**

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, ratificata dal Consiglio Generale della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, dei quali uno nominati dall'Associazione Industriali, Sezione Edili, uno dalle Associazioni Provinciali delle Cooperative, uno dalle Associazioni Artigiane Confartigianato / FAPA e C.N.A. e tre dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Ravenna.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza e istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

#### **Art. 22**

#### **MODIFICAZIONE DELLO STATUTO**

Le modifiche al presente Statuto derivano dalle pattuizioni tra le Organizzazioni stipulanti e sono deliberate dal Consiglio Generale a voti unanimi dei componenti.

**Art. 23**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

# **REGOLAMENTO**

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI**

L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alla Cassa Edile della Provincia di Ravenna, che d'ora in poi verrà denominata semplicemente Cassa, sono definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e dagli accordi integrativi territoriali stipulati fra le Organizzazioni dei datori di lavoro nazionali e territoriali e le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori, costituenti la Cassa a norma dell'art. 1 dello Statuto.

### **Art. 2**

#### **ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE**

In conformità alle disposizioni della suddetta contrattazione collettiva, sono tenute ad iscriversi alla Cassa tutte le imprese edili ed affini (industriali, cooperative ed artigiane) che operano nella provincia di Ravenna ed in particolare per le aziende provenienti da altre provincie è fatto obbligo di iscrizione quando operano da almeno tre mesi nella provincia di Ravenna.

L'iscrizione avviene mediante la sottoscrizione di un apposito modello di richiesta, predisposto dalla Cassa, con il quale la ditta dichiara di applicare i vigenti CCNL per gli operai dipendenti e si impegna ad osservarli integralmente, unitamente agli accordi integrativi territoriali ed allo Statuto e Regolamento della Cassa.

In caso di cessazione di attività l'iscrizione dell'azienda decade automaticamente.

In occasione della prima iscrizione o di riapertura della posizione, l'impresa è tenuta a dichiarare l'ubicazione del cantiere/i di attività.

**Art. 3**  
**DENUNCIA NOMINATIVA MENSILE**  
**DEI LAVORATORI OCCUPATI**

Con l'invio della denuncia mensile nominativa dei lavoratori occupati e con il versamento degli accantonamenti e delle altre competenze dovute in base ai predetti CCNL e agli accordi integrativi territoriali, la ditta provvede in modo automatico ad iscrivere i propri dipendenti. La denuncia nominativa deve essere compilata in ogni sua parte secondo le istruzioni comunicate dalla Cassa e sottoscritta dal datore di lavoro o dal legale rappresentante dell'Azienda.

**Art. 4**  
**ANAGRAFE DITTE E OPERAI**

Presso la Cassa sono istituite:

1. L'anagrafe delle ditte
2. L'anagrafe degli operai

Le denunce mensili debbono quindi necessariamente esporre i seguenti dati:

OPERAI	DITTE
Nome e Cognome	Ragione sociale
Codice fiscale	Codice fiscale o partita IVA
Data e luogo di nascita	Iscrizione alla CCIAA
Residenza o domicilio effettivo	N° posizione INPS
Data di assunzione e/o licenziam.	N° posizione INAIL
Nazionalità	Sede sociale
Livello contrattuale	Settore contrattuale di riferimento
	Eventuale studio di consulenza
	Dati anagrafici del legale rappr.

In base ai dati sopracitati, la Cassa provvederà ad assegnare un codice di posizione sia ad ogni operaio, come ad ogni ditta. I suddetti codici dovranno essere indicati dalle ditte sia nelle denunce mensili che in ogni comunicazione intercorrente fra la Cassa e la ditta o i loro consulenti.

Al fine di mantenere costantemente aggiornati gli archivi anagrafici la ditta, direttamente o tramite il proprio consulente, è tenuta a comunicare per iscritto, alla Cassa, ogni variazione che intervenga. Inoltre vanno notificate:

- a) La temporanea sospensione dell'attività della ditta
- b) La definitiva cessazione della ditta
- c) Le variazioni intervenute nella ragione sociale e/o nell'indirizzo della sede sociale
- d) Ogni variazione riguardante i lavoratori (indirizzo, livello contrattuale, ecc...)

#### **Art. 5** **RESPONSABILITÀ**

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee e delle inesattezze contenute nella denuncia, salva ogni azione da parte della Cassa per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

#### **Art. 6** **APPALTI E SUB-APPALTI**

A norma dei CCNL e dei relativi accordi integrativi provinciali, l'impresa che affidi in appalto o in sub-appalto lavori edili ed affini, è tenuta a comunicare alla Cassa la denominazione dell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice, l'ubicazione del cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o sub-appaltate, nonché tutti i dati necessari al controllo della manodopera. Qualora l'impresa non si attenga alle predette disposizioni previste dagli accordi stipulati fra le parti e recepite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, la Cassa stessa non rilascerà certificazione liberatoria per il pagamento delle opere né durante l'esecuzione dei lavori, né a fine lavori.

**Art. 7**

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO ADEMPIMENTO AGLI  
OBBLIGHI CONTRATTUALI**

A richiesta delle singole imprese, la Cassa rilascerà una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di cui artt. 6 e 8 del presente Regolamento.

Il rilascio di tale dichiarazione è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa effettuerà di volta in volta.

**TITOLO II  
CONTRIBUTI E VERSAMENTI**

**Art. 8**

**VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE**

A norma del CCNL e dell'integrativo provinciale in vigore, l'Impresa è tenuta a versare alla Cassa:

- 1) **GRATIFICA NATALIZIA.** Le Imprese dovranno versare alla Cassa il 10% a titolo di gratifica natalizia da calcolarsi sulla tariffa salariale (paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, ed elemento economico territoriale) per tutte le ore ordinarie lavorate e per tutte le ore di ferie, di festività, di riduzione di orario e permessi ove previsto dai contratti. Tale 10% dovrà essere versato anche su eventuali superminimi aziendali o contrattuali per poter beneficiare delle anticipazioni nei periodi di malattia ed infortunio. I trattamenti per le festività, le ferie, le riduzioni di orario ed i permessi sono regolamentati dai contratti integrativi provinciali.
- 2) **CONTRIBUTO CASSA EDILE** a carico in parte del datore di lavoro (5/6) ed in parte del lavoratore (1/6);
- 3) **CONTRIBUTO ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA** a carico dell'Impresa;
- 4) **CONTRIBUTO G.M.I. E INTEGRAZIONE SALARIALE APPRENDISTI ARTIGIANATO** a carico dell'impresa;
- 5) **QUOTE NAZIONALI DI SERVIZIO IMPRESE** a carico dell'impresa;
- 6) **QUOTE NAZIONALI DI SERVIZIO OPERAI** a carico del lavoratore

(solo per lavoratori assunti presso imprese che applicano il CCNL dell'industria);

- 7) QUOTE TERRITORIALI ADESIONE CONTRATTUALE IMPRESE a carico dell'impresa (solo per le Imprese che applicano il CCNL industria);
- 8) CONTRIBUTO ISPER-CPT a carico dell'Impresa;
- 9) CONTRIBUTO DIRITTI SINDACALI, FORMAZIONE E SICUREZZA a carico dell'Impresa (solo per le imprese che applicano il CCNL della cooperazione);
- 10) CONTRIBUTO PER DIRITTI SINDACALI E RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA a carico dell'impresa (solo per le imprese che applicano il CCNL dell'artigianato);
- 11) CONTRIBUTO RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.T.) a carico dell'impresa (solo per le Imprese che applicano il CCNL dell'Industria);
- 12) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCE a carico dell'impresa (solo per le imprese iscritte presso l'Associazione Nazionale Costruttori Edili);
- 13) CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LAVORATORI TEMPORANEI a carico dell'impresa (viene calcolato solo per lavoratori con contratto temporaneo).

Le aliquote percentuali dei suddetti contributi vengono stabilite e modificate a seguito della contrattazione fra le parte costituenti la Cassa.

#### **Art. 8**

#### **VERSAMENTI PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In relazione a quanto previsto dai CCNL, i proventi delle multe per provvedimenti disciplinari (che devono essere non superiori a 3 ore di retribuzione) devono essere versati alla Cassa. Tali proventi devono essere versati in conto: contributi Cassa Edile.

#### **Art. 9**

#### **TERMINI DI VERSAMENTO**

I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono presso qualsiasi banca con bonifico al c/c IT 61 C 06270 13100 CC0000024981 aperto presso la Cassa di Risparmio di

Ravenna - Sede Centrale.

**Art. 10**  
**RITARDATI VERSAMENTI**

In caso di tardivo versamento delle somme dovute per accantonamenti e contributi da parte delle imprese, verrà conteggiato un interesse moratorio compensativo, la cui entità e le modalità di applicazione sono determinate ogni quadrimestre dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 11**  
**GESTIONE GRATIFICA NATALIZIA**

L'anno di gestione dell'accantonamento per gratifica natalizia (10%) decorre dal 1° Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo. L'erogazione degli importi accantonati viene effettuata, in unica soluzione, entro il giorno 20 Dicembre di ogni anno, mediante assegno inviato direttamente al domicilio del lavoratore o con bonifico bancario.

Le liquidazioni sono accompagnate dal relativo estratto conto in cui sono indicate le ore mensili lavorate e la relativa gratifica accantonata nonché le ore di malattia ed infortunio e la gratifica maturata durante l'evento. Dal totale delle gratifiche vengono detratte le quote sindacali ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega che autorizza la Cassa a trattenere la quota parte delle spettanze a favore dell'Organizzazione sindacale indicata, nella percentuale prevista dalla delega sopraccitata.

**Art. 12**  
**LIQUIDAZIONI ANTICIPATE**

La Cassa non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi di effettiva e comprovata necessità da parte dei richiedenti e ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza.

**Art. 13**  
**RISPONDEZZA DELLE LIQUIDAZIONI**

Le somme rimborsate dalla Cassa, a titolo di accantonamento dovranno sempre corrispondere alle somme denunciate ed effettivamente versate dai datori di lavoro a tale titolo.

Qualsiasi reclamo, nei confronti della Cassa, circa la predetta rispondenza o circa la mancata liquidazione di tutto o parte degli accantonamenti pretesi, deve essere presentato, dall'operaio alla Cassa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui dette somme si sono rese esigibili.

**Art. 14**  
**SOSTITUZIONE DELL'INTESTATARIO DEGLI ASSEGNI**

Gli assegni intestati ad operai deceduti, potranno essere sostituiti con altri assegni corrispondenti intestati alla persona subentrante nei diritti del defunto, dietro presentazione del certificato di morte dell'intestatario e dichiarazione sostitutiva dell'Atto Notorio attestante il diritto del richiedente alla successione o copia legale del testamento e previa comunicazione alla Cassa del codice fiscale del nuovo intestatario.

Gli assegni intestati ad operai che, al momento dell'emissione, si trovassero in stato di infermità mentale, potranno essere sostituiti con altri assegni corrispondenti intestati soltanto al tutore nominato dal Tribunale.

#### **Art. 15**

### **UTILIZZAZIONE DELLE SOMME NON RISCOSE**

Le somme relative agli accantonamenti per Gratifica Natalizia e per Anzianità Professionale Edile ordinaria, così come le somme relative a tutte le altre prestazioni, che, per qualsiasi ragione non venissero rimosse dagli interessati entro 6 mesi dalla data in cui si sono rese liquide ed esigibili, devono essere accantonate in apposito conto fino a 5 anni dalla data suddetta (come previsto dall'art. 2984 del c.c.).

Trascorso quest'ultimo termine le somme stesse andranno a confluire nel patrimonio della Cassa.

#### **Art. 16**

### **IMPIEGO DI DISPONIBILITÀ**

Al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 17 dello Statuto per quanto riguarda l'impiego di disponibilità finanziarie della Cassa, viene stabilito che resta nelle competenze del Comitato di Presidenza la decisione circa l'impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Dovrà costituire specifico oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione l'impiego in titoli obbligazionari o in quote di fondi comuni obbligazionari di investimento; comunque l'ammontare complessivo delle predette forme di investimento non potrà superare la quota di due quinti delle disponibilità finanziarie rilevabili alla data del 30 Settembre dell'ultimo Bilancio approvato.

#### **Art. 17**

### **ISTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**

La Cassa gestisce le forme di prestazioni assistenziali previste dai CCNL nazionali e dai vigenti Accordi Integrativi Provinciali.

Sentite le parti costituenti la Cassa e compatibilmente con le disponibilità gestionali il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà deliberare, in sede di valutazione annuale preventiva del piano previsionale delle entrate e delle uscite, l'istituzione delle prestazioni assistenziali che più riterrà opportune.

In pari tempo, potrà apportare modifiche alle prestazioni in atto, a seconda delle circostanze contingenti.

Le modalità di attuazione vengono stabilite, di volta in volta, relativamente

ad ogni prestazione, da parte dello stesso Consiglio.

Delle prestazioni istituite, o confermate, verrà data ogni volta opportuna comunicazione alle Imprese ed ai lavoratori presenti nel settore, con il risalto e le esplicazioni necessarie.

### **Art. 18**

#### **PAGAMENTO PRESTAZIONI**

La Cassa erogherà le prestazioni riconosciute mediante assegni “non trasferibili” intestati ai singoli lavoratori aventi diritto ed inviati al loro domicilio, compatibilmente con gli indirizzi forniti dai richiedenti medesimi oppure con bonifico al conto corrente indicato dal lavoratore.

Ogni assegno sarà accompagnato da un prospetto esplicativo della prestazione liquidata che il lavoratore potrà utilizzare per gli usi previsti dalla legge.

I rimborsi relativi alle pratiche di Malattia e di Infortunio verranno effettuati direttamente all’Impresa in quanto al lavoratore viene riconosciuto in busta paga, durante l’evento, l’intero salario.

Per tutti gli assegni emessi a titolo di prestazioni assistenziali valgono le stesse norme vigenti per l’emissione di assegni di rimborso accantonamenti gratifiche.